

Allegato D

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. E) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del progetto denominato "Centro per le famiglie – L'Officina dei legami"

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma XIV "Monte Mario" rep. n. CT/_____ del _____, con impegni n. _____, il Municipio Roma XIV "Monte Mario" C.F. 02438750586 / P.IVA 01057861005, rappresentato da _____, in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV "Monte Mario",

AFFIDA

secondo le modalità di seguito riportate, la realizzazione del progetto denominato "Centro per le famiglie – L'Officina dei Legami" C.I.G. n. A027B86428 all'Organismo " _____", (di seguito denominato Esecutore), con sede legale a _____ in Via _____ C.F. _____ P.IVA _____ nella persona del Legale Rappresentante _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____, il/la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nonché di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra **Roma Capitale – Municipio Roma XIV Monte Mario** e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è inoltre regolato da:

- La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- Il D. Lgs. 36/2023
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “secondo linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Patto di Integrità” di Roma Capitale, allegato 5 alla sottosezione n. 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 per il triennio 2023-2024-2025;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/2023/2024 approvato con D.G.C. n. 139 del 29 aprile 2022;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 328/2000;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo

Con il presente schema di contratto il Municipio Roma XIV affida la realizzazione del progetto denominato “Centro per le famiglie – L’Officina dei Legami”, che accetta le condizioni contenute nella proposta organizzativa e nell’offerta economica, e si impegna fin da ora ad eseguire le prestazioni contrattuali afferenti il Servizio di cui sopra.

Art. 2 – Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio

Il presente schema di contratto decorrerà dal _____ fino al 23/09/2025.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto secondo le modalità espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

In sede di aggiudicazione definitiva, il Municipio Roma XIV procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all'uopo analiticamente specificate ed articolate.

Alla conclusione del progetto alla data sopra indicata l'affidatario è tenuto alla restituzione al Municipio Roma XIV di ogni documentazione prodotta per la gestione del Centro per le Famiglie e la strumentazione di cui al punto 11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Art. 3 – Sede del servizio e orari

Tutte le attività del Centro per le famiglie "L'Officina dei Legami" dovranno svolgersi all'interno di una o più sedi che saranno individuate dall'organismo proponente e che dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici;
- essere prive di barriere architettoniche;
- avere un numero di stanze sufficienti da destinare all'accoglienza del pubblico, alla segreteria, allo svolgimento di colloqui, ad attività di gruppo, a riunioni con i Servizi e alla realizzazione di uno spazio per il diritto di visita e relazione dotato di specchio unidirezionale ed eventuale sistema di audio-registrazione;
- essere dotate di uno spazio esterno;
- presentarsi come luogo accogliente e adeguato al ricevimento delle famiglie e al lavoro degli operatori;
- essere riconoscibile e ad uso esclusivo delle attività del Centro Famiglie.

I locali della sede dovranno avere dimensioni idonee e appropriate allo svolgimento del progetto, conformi alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza e antincendio e superamento delle barriere architettoniche.

A tale scopo dovrà essere fornita relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, unitamente una liberatoria nei confronti del Municipio riguardante l'idoneità di detti locali e l'assolvimento dei predetti oneri di legge.

Gli operatori impiegati per le attività di supporto tecnico professionale dell'Ufficio Servizio Sociale opereranno prevalentemente all'interno degli uffici del Servizio Sociale municipale. A loro verranno destinati locali del Municipio mentre postazioni e supporto tecnico/amministrativo saranno forniti dall'Organismo.

Il Centro per le Famiglie dovrà essere aperto al pubblico almeno per 30 ore settimanali, distribuite sia nella fascia antimeridiana che in quella pomeridiana, eventualmente compreso il sabato, per almeno 5 ore al giorno. Durante gli orari di chiusura al pubblico dovrà essere attivata una segreteria telefonica che garantisca una prima informazione ed accolga eventuali richieste e/o segnalazioni.

Art. 4 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dal Municipio all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, **comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa**, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta ad € al netto dell'I.V.A.

Art. 5 – Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali con il massimo della professionalità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto.

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impegnato nella realizzazione del progetto
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari
- obblighi afferenti al rispetto dei protocolli di intesi e di integrità
- obblighi assicurativi e previdenziali

L'affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto per tutta la durata del contratto rispettando le prescrizioni e i requisiti prestazionali individuati nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, tenendo conto di eventuali proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica, come di seguito specificato:

Art. 6 – Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 121 D.lgs. 36/2023 quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda regolarmente, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Progetto per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, la sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Progetto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, il contraente è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei **verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni** secondo le modalità indicate dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Progetto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione, il Responsabile Unico del Progetto procede alla redazione del

verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dal contraente e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto. **L'ultimazione delle prestazioni** oggetto del presente contratto, appena avvenuta, è comunicata dal contraente per iscritto al Responsabile Unico del Progetto, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 – Modifiche contrattuali

Sono autorizzate le modifiche, nonché le varianti, del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 – Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali **secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e dall'offerta presentata**. L'affidatario si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto proposto in sede di proposta migliorativa.

Art. 9 - Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

- a) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni**;
- b) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **per ciascuna rilevazione di non conformità** risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
- c) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale del 5% del valore del contratto, **nel caso di violazione** da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di affidatario - di uno **degli impegni anticorruzione** assunti con l'accettazione del patto di integrità;
- d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
- e) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione**, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. **fino ad un massimo di 10 giorni**;
- f) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di mancata sostituzione del personale assente e per ogni figura professionale non sostituita impiegata nel Servizio;
- g) **una penale giornaliera pari all'1 per mille per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente** risultato affidatario definitivo;

Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 126 del Codice (D.lgs 36/2023) non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del progetto propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all'affidatario; il contraente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dal contraente, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 – Liquidazione del servizio reso

La contabilità del presente schema di contratto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità di Roma Capitale ai sensi della D.C.C. n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.

I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sottoindicati previo accertamento da parte del Responsabile Unico del Progetto della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente atto e nell'Avviso Pubblico e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il Municipio Roma XIV, con apposita Determinazione Dirigenziale, provvederà a liquidare mensilmente l'importo dovuto per la realizzazione del progetto nel mese di riferimento, corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate a ROMA CAPITALE MUNICIPIO XIV; C.F.02438750586 – P.IVA 01057861005; PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5 – 00135 – ROMA (RM) e dovranno riportare i dati del contratto e il codice identificativo della procedura.

Dovrà essere utilizzato codice identificativo QD2KKT codice della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XIV.

Le fatture dovranno inoltre essere corredate da relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, controfirmato dal Responsabile Tecnico del servizio.

Art. 11 – Cessioni di credito

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi del predetto art. 120 del D.lgs. 36/2023 ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Art. 12 – Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni

Il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad una **valutazione del servizio prestato**, tenendo presenti i seguenti parametri:

1. numero di **reclami/solleciti da parte dell'utenza** valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità, gravi e ripetitive, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
3. non conformità, gravi e ripetitive, delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del Responsabile Unico del Progetto;
4. numero delle penali eventualmente applicate;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio dovranno essere notificate all'affidatario ai sensi dell'articolo del presente contratto afferente alle penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti del contraente concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023 la funzione di Responsabile Unico del Progetto è attribuita al Funzionario E.Q. Assistente Sociale Dott.ssa Daniela Moretti mentre ai sensi dell'art. 15 comma 4 la funzione di Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è attribuita al Funzionario E.Q. Dott.ssa Maria Luana Ceci.

Così come previsto all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto esegue le verifiche di conformità del servizio svolto per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Art. 14 – Assicurazioni a carico dell'esecutore

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella

esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 2.500.000,00 euro.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile Unico del Progetto.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al Responsabile Unico del Progetto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Responsabile Unico del Progetto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 15 – Garanzia definitiva

L'Esecutore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, deve costituire apposito deposito cauzionale nel rispetto di quanto previsto negli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Subappalto

Non è ammesso subappalto in quanto si tratta di appalto di servizi socio - assistenziali con funzioni di tutela per minori ed eventuali utenti disagiati

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 18 – Protocollo di intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio XIV Monte Mario l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie **verifiche antimafia** di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 19 – Patto di integrità

Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) per il triennio 2023-2024-2025 e il nuovo Patto di Integrità di cui all'allegato 5 della sottosezione n. 2.3 del Piano medesimo.

L'esecutore ha accettato e sottoscritto il suddetto Patto di integrità, e si è obbligato a:

- uniformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati;

- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
- dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;
- rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
- rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all'ambiente
- dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
- dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi de D.Lgs. 231/2001.

L'esecutore che ha sottoscritto il Patto di Integrità si impegna altresì a:

- informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;
- non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e degli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

Con l'accettazione del Patto di integrità, l'esecutore è consapevole che:

- gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale si estendono anche al personale delle società/impresе che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale, con gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati;
- gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", relativi alle verifiche antimafia dell'amministrazione, si estendono ai sub affidamenti concernenti le attività individuate come "sensibili" dal Protocollo d'intesa medesimo e dalle successive integrazioni di cui al D.L. n. 23 del 8/4/2020 e ss.mm.i., e comunque alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge 190/2012, indipendentemente dall'importo contrattuale.

Violazione del “Patto di integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 20 – Proroga

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 21 – Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) in relazione a quanto previsto dal *“Protocollo di integrità” di Roma Capitale* - allegato 5 alla sottosezione n. 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 per il triennio 2023-2024-2025 – *“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”*;
- b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Art. 23 – Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023

In analogia a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 24 – Recesso del contratto

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'esecutore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a **venti giorni**, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 25 – Obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Roma Capitale, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Organismo _____ come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina verrà inviato all'Organismo sopra indicato successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore

Art. 27 – Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14 e nell'art. 24 del presente schema di contratto.

“L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.

“È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.

“Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.

Art. 28 – Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Patrizia Assuntore